

TORNATA DEL 22 MAGGIO 1858

-16-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

SOMMARIO. *Continuazione della discussione sul progetto di legge relativo all'esercizio della professione di procuratore — Osservazioni del ministro di grazia e giustizia sull'articolo addizionale 38, proposto dall'ufficio centrale — Risposta del relatore Musio a sostegno dello stesso — Replica del ministro di grazia e giustizia — Discorso del senatore Maestri a confutazione del detto articolo addizionale — Emendamento all'articolo medesimo, proposto dal senatore Sclopis, combattuto dal ministro — Parlano il senatore Sclopis e il ministro di grazia e giustizia — Dichiarazione del relatore Musio — Adozione dell'emendamento del senatore Sclopis — Altro articolo addizionale 39, proposto dall'ufficio centrale, ed accettato dal ministro di grazia e giustizia — Appunti del ministro di grazia e giustizia alle modificazioni introdotte dall'ufficio centrale all'articolo 40 del progetto ministeriale — Considerazioni del relatore Musio a sostegno delle medesime — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Osservazione del senatore Di Pollone sull'ordine della votazione — Approvazione dell'articolo 40 del progetto ministeriale colle modificazioni fatte dall'ufficio centrale, rigettata però la gradazione della pena di cui al numero 2 del detto articolo dall'ufficio centrale proposta — Adozione degli articoli 41 e 42 del progetto ministeriale, e degli articoli 43, 44 e 45 redatti dall'ufficio centrale, ed accettati dal Ministero — Presentazione di un progetto di legge per aumento di personale nei tribunali d'Aqui e di Vercelli.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.
(È presente il ministro di grazia e giustizia, e più tardi interviene anche quello dei lavori pubblici.)
QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PROCURATORE.

PRESIDENTE. Facendosi seguito alla discussione intrapresa sul progetto di legge relativo all'esercizio della professione di procuratore, farò presente al Senato che questa erasi fermata all'articolo 38 proposto dall'ufficio centrale, che dice:

« Art. 38. L'ultimo giorno d'ogni trimestre il presidente della Camera di disciplina dovrà rimettere al presidente del tribunale, ed il censore all'avvocato fiscale provinciale un rendiconto delle sedute del trimestre contenente un cenno sommario delle cose ivi trattate, degli abusi rilevati, delle contravvenzioni scoperte, dei provvedimenti disciplinari dati contro qualche procuratore, e delle infrazioni che devono dare luogo a maggiori punizioni.

« Il presidente del tribunale e l'avvocato fiscale provinciale vedranno ciascuno, nel limite del proprio ufficio, se fu provveduto in conformità della legge, facendola osservare in caso contrario, e dovranno rispettivamente

informare di quanto occorre il presidente della Corte ed il capo del Ministero pubblico, i quali potranno all'uopo prendere nei casi occorrenti l'ulteriore ingerenza che si addice alla natura delle rispettive attribuzioni.

« I predetti presidenti della Corte e capo del Ministero pubblico esercitano inoltre una vigilanza superiore sulla materia disciplinale. »

Io apro la discussione su questo articolo, avvertendo che s'intende tolta la parte relativa al censore, non essendo stata approvata ieri l'aggiunta di un censore nella Camera di disciplina.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Signori, l'articolo 38 dell'ufficio centrale, che ora si sta discutendo, fu senza dubbio ispirato da quegli stessi motivi che dettarono il paragrafo 8 dell'articolo 5, il quale diede luogo a così gravi e prolungate discussioni e che venne poi respinto dal Senato. Si ha un esagerato timore delle conseguenze del libero esercizio proclamatosi già colla legge 30 maggio 1857, e si parte dall'erroneo supposto che possano prevenirsi gli abusi, che una male fondata prevenzione singolarmente ingrandisce, con misure arbitrarie e con investigazioni non conformi né ai tempi, né alle istituzioni, né alle leggi vigenti. Difatti, o signori, basta leggere quest'articolo per riconoscere come esso risulti dettato da quei sospetti che nel Governo assoluto si nutrivano contro qualsiasi riunione avesse ben anco per scopo non altro che atti di semplice beneficenza. Basta leggere questo articolo per convincersi che esso è fondato sul principio che i tribunali al di d'oggi abbiano ancora come una volta poteri politici

ed amministrativi e possano ad un tempo giudicare e governare, mentre il mandato loro oggidì è alla sfera puramente giudiziaria ristretto.

Infatti si vorrebbe con questo articolo che l'ultimo giorno di ogni trimestre, il presidente della Camera di disciplina debba rimettere al presidente del tribunale ed il censore all'avvocato fiscale provinciale un resoconto delle sedute del trimestre contenente un cenno sommario delle cose ivi trattate, degli abusi rilevati, delle contravvenzioni scoperte, dei provvedimenti disciplinari dati contro qualche procuratore, delle infrazioni che devono dare luogo a maggiori punizioni, in una parola, che al fine di ogni trimestre il presidente della Camera di disciplina debba riferire al presidente della Corte ed il censore al capo del Ministero pubblico tutto quanto si è detto, fatto e forse anche pensato dalla Camera stessa.

Non dirò, o signori, che di questa disposizione non avvii esempio nell'analogo legge francese che in gran parte ha servito di scorta nel compilare questo progetto, nè in verun'altra di simile natura, nè nello schema già redattosi per la composizione della Camera di disciplina dell'ordine degli avvocati. Dirò bensì che, se adottasi una tale proposta, distruggesi evidentemente la autonomia della Camera di disciplina, la quale ad altro non ridurrebbesi che ad una riunione di persone incaricate di che cosa? Di invigilare sulla condotta dei loro colleghi e di denunciarli alla autorità.

Ora, chi mai vorrebbe a simile patto fare parte della Camera di disciplina? Oh per certo questa più non potrebbe in guisa veruna essere considerata come un tribunale di famiglia, ed un'istituzione unicamente rivolta a provvedere nel migliore modo possibile a conservare dignità al corpo medesimo! In verità, o signori, io sono così convinto della evidenza di queste ragioni, che non reputo necessario lo svolgerle d'avvantaggio; a me basti lo averle enunciate; esse verranno dal senso intimo di ciascuno di voi apprezzate senza uopo di ulteriore sviluppo.

Mi farò quindi senza più ad esaminare le altre parti dell'articolo proposto dall'ufficio centrale. A qual pro, domanderassi, verrà la Camera di disciplina alla fine di ogni trimestre a fare questo rendiconto al presidente della Corte ed al capo del Ministero pubblico? Il primo alinea dell'articolo proposto ce lo spiega:

« Il presidente del tribunale e l'avvocato fiscale vedranno ciascheduno nel limite del proprio ufficio se fu provveduto in conformità della legge, facendola osservare in caso contrario e dovranno rispettivamente informare di quanto occorre il presidente della Corte ed il capo del Ministero pubblico, i quali potranno all'uopo prendere nei casi occorrenti l'ulteriore ingerenza che si addice alla natura delle rispettive attribuzioni. »

Io lodo l'intendimento dell'ufficio centrale e massime dell'onorevole relatore che scriveva queste parole; si volle che questo rendiconto avesse uno scopo ed uno scopo assai commendevole; ma, di grazia, quali saranno questi provvedimenti, che cosa si vorrà, o meglio, che

cosa si potrà fare? Il presidente del tribunale, il capo del Ministero pubblico, il presidente della Corte hanno dalla legge un mandato limitato; essi non fanno nè possono fare se non quanto la legge ha specialmente ad essi attribuito; ora mi dica l'ufficio centrale, mi dica in specie l'onorevole relatore se qualche disposizione siavi in questa legge, ovvero in qualche altra ve ne abbia la quale autorizzi il capo della Corte o del Ministero pubblico ad adottare provvedimenti ove dal rendiconto di cui si esige la presentazione ogni trimestre si venisse a scoprire che la Camera di discipline non fece quanto forse poteva desiderarsi che fosse da essa fatto? Istituirassi un procedimento? Sarà il capo della Corte che lo aprirà? Vi sarà, o no, la istanza del Ministero pubblico? In verità io non so che cosa mi si possa a questo riguardo rispondere.

Dico bensì che la disposizione contenuta nel principio dell'articolo di cui si tratta toglie intieramente l'autonomia della Camera di disciplina, e non produce poi alcun effetto in pratica, se pure voglia eccettuarsi quello di fornire occasione al capo della Corte ed a quello del Ministero di sapere che cosa sia fatto nella Camera di disciplina.

A questo si riduce ogni effetto di tale obbligo perchè, lo ripeto, mancherebbero pur sempre i mezzi e all'uno ed all'altro di provvedere ulteriormente, quando venissero a loro avviso a riconoscere che la Camera di disciplina mancò in qualche parte al suo compito. Ma questo non basta ancora a rassicurare l'ufficio centrale sulle temute conseguenze del libero esercizio. Una così gelosa vigilanza, un sindacato così severo che vorrebbe stabilito sulla Camera di disciplina, non lo soddisfa interamente e si propone per aggiunta che il presidente della Corte e il capo del Ministero pubblico esercitino inoltre una vigilanza superiore sulla materia disciplinare. Anche qui io dimando che cosa vogliasi intendere con questa vigilanza superiore sulla materia disciplinare. Che cosa essa significa? Che cosa faranno in virtù di essa il capo della Corte e il capo del Ministero pubblico? Ben so che nella legge sull'inamovibilità dei giudici è detto che il presidente della Corte esercita una vigilanza su tutti i membri e che la Corte l'esercita sui tribunali, ma ivi è definito in che la medesima consista e quali ne siano le conseguenze, stabilendosi che in forza di essa il presidente può chiamare a sè i membri della Corte ed ammonirli. Invece nella presente legge non essendo nè anche stabilito questo diritto in favore del presidente e del capo del Ministero pubblico, io credo affatto illusoria una disposizione che non può, come ho accennato, avere alcun pratico risultamento.

Io non voglio dilungarmi d'avvantaggio nel dimostrare come non siano nè convenienti, e mi sia permesso di dirlo, neanche regolari e legali le proposte contenute in quest'articolo; e credo che ognuno possa sentirlo più che io non potrei dimostrarlo. Mi riservo però, udite le osservazioni che saranno per farsi dall'onorevole relatore, di replicare, ove ne sia il caso.

senato, relatore. Se gli altri giorni e nelle altre parti

della legge ho studiato di essere breve, oggi ed in questa parte che cade in discussione studierò di essere laconico. Il Senato apprezzerà i motivi di questo laconismo. Animati tutti dal puro e semplice desiderio di fare bene la cosa pubblica, non si deve lasciare dubbio che si siano ascoltate vanità personali.

Comincerò dal convenire col signor guardasigilli che un inciso contenuto in quest'articolo 38 può allarmare quello cioè di dare un cenno sommario delle cose trattate. Il senso generico di queste parole ingenerò il dubbio che si voglia penetrare in tutto quello che si può trattare nelle Camere di disciplina, e si disse che può ingenerare anche germi di diffidenza fra i membri di esse per dire liberamente il loro avviso. Ma egli sembra che parlandosi di cose trattate nella Camera di disciplina, queste non possano riguardare che le loro attribuzioni, e che non si possa sospettare di volere sapere ogni e qualunque parola fosse uscita dalla bocca ai membri che la compongono; ma il togliere questo inciso non pregiudica niente al senso dello stesso articolo.

Diro adesso brevemente quali sieno stati i motivi, dai quali è partito l'ufficio centrale nel proporre il testo dell'articolo 38. Primo motivo è stato quello che, siccome il Collegio dei procuratori è la loro Camera di disciplina, non si può considerare che come un complemento del sistema e dell'ordine giudiziario, perciò parve che un nesso doveva esistere che rannodasse la Camera di disciplina al rimanente dell'ordine intero; parve che la parte dovesse rannodarsi al tutto. Questo è stato il primo motivo che ci ha suggerito il rendiconto trimestrale; nè ce ne distolse l'idea che qui si trattava di una certa magistratura domestica.

Non vi può essere magistratura più domestica di quello che sia il consiglio di famiglia, composto delle persone più care ai minori. Per altro in questa stessa magistratura vi entra l'autorità; siede alla testa l'autorità.

Dunque anche nelle Camere di disciplina che sono una magistratura quasi domestica e che sono l'immagine dell'altra facilmente poteva entrare l'autorità stessa. Però noi ci siamo astenuti dall'intromettervela perchè ci è sembrato che qualunque elemento estraneo non dovesse appartenervi senza falsare la natura.

Noi avevamo un altro mezzo per cui rannodarla al rimanente dell'ordine giudiziario; ed è quel mezzo che è in vigore in Francia, cioè l'omologazione.

Ma fra i due mezzi ci è sembrato che seguendo l'esempio della Francia, ed entrando ad approvare atto per atto le deliberazioni della Camera di disciplina, noi avremmo distrutto l'autonomia della Camera stessa; perciò, rigettando l'omologazione francese, noi abbiamo preferibilmente adottato il rendiconto trimestrale, il quale lascia libero ed autonomo il movimento giornaliero ed interno della Camera di disciplina, e non ha luogo che in fine del trimestre.

Ci si è detto che ora non conviene dare questa attribuzione alle Corti ed ai tribunali, perchè dopo lo Statuto il loro mandato è limitato, e non deve uscire dal

limite che è imposto dalla legge. Ma per concedere ai capi delle Corti e dei tribunali l'ispezione in discorso non si esce punto dallo Statuto e dalla legge.

Noi, a norma di ciò che si è proposto in questo articolo, abbiamo tolto la legge 7 maggio 1851 prescrivente le regole fondamentali della disciplina giudiziaria. Ora a termini di questa legge i capi della magistratura e del Ministero pubblico sono i centri supremi della disciplina generale. Dunque noi non abbiamo creato nuovi centri, e non siamo usciti nè dalla legge nè dallo Statuto.

Con queste poche parole faccio punto al mio discorso. **DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Domando la parola.

Io sento il bisogno di ripetere anzitutto che nel combattere quest'articolo 38 dell'ufficio centrale, non rinvocai menomamente in dubbio che esso sia stato dettato nell'unico intendimento di giovare nel migliore modo possibile alla amministrazione della giustizia. Ciò premesso, mi si consenta il dirlo, le osservazioni or ora fatte dall'onorevole relatore mi hanno vieppiù persuaso che sarebbe assai inconveniente e di sommo pericolo il lasciare che in questa legge si introducano le disposizioni di cui si tratta. L'onorevole relatore esordiva osservando che l'ufficio centrale fu mosso a proporle perchè credette che i procuratori, come pure gli avvocati patrocinanti, sono anche essi pubblici ufficiali dell'amministrazione della giustizia, e quindi vi debbe essere un certo nesso tra questi, la magistratura ed i capi della medesima. Questo, o signori, è a mio avviso, un errore massimo ed assai pericoloso. Comprendo che i capi della magistratura esercitino tutta la maggiore vigilanza possibile sui membri che la compongono, perchè ognuno compia al dovere suo e vengano mantenuti la dignità ed il decoro del corpo, ma sono del pari convinto che vi sarebbe pericolo gravissimo ove i difensori menomamente dipendessero, nello esercizio delle loro funzioni dai capi della magistratura e dai tribunali. Essi ad altri non hanno ad essere che alla legge soggetti: in questa vi devono essere norme onde non trasmodino nell'adempimento del loro ufficio; ma ben vede il Senato che non vi sarebbe più difesa possibile, che ogni indipendenza di essa verrebbe a mancare quando i difensori fossero allo arbitrio dei tribunali sottoposti. Io sono, e lo dichiaro altamente, quant'altri mai persuaso che nessuna Corte, nessun capo del Ministero pubblico, nessun tribunale sarebbe mai per abusare del suo potere arbitrario in odio di un difensore, ma non è per ciò che nel fare una legge abbiasi a concedere una facoltà eccessiva e da cui potrebbero sorgere tali inconvenienti. Quale indipendenza ancora rimarrebbe al procuratore, quale al patrocinante se i malesimi debbono sottostare all'arbitrio dei magistrati? Se venne dunque introdotto questo articolo perchè i procuratori dipendano disciplinarmente dai tribunali, precisamente per ciò dobbiamo respingerlo ove vogliasi che la difesa non sia un'illusione.

L'onorevole relatore faceva notare che in Francia si fa ancora di più, non avendo qui le deliberazioni della

Camera di disciplina alcun vigore ove non siano omologate. Anzitutto, io prego l'onorevole relatore a ricordare che la legge sull'esercizio della professione dei procuratori fu fatta in Francia il 13 frimaio, anno nono, in quei giorni appunto in cui eravi somma diffidenza contro tutti i corpi, qualunque fossero, e noi, la Dio mercè, viviamo in tempi in cui regna la massima fiducia verso i cittadini, sia individualmente, siano anche riuniti in corpo. Non possiamo pertanto ammettere la similitudine di un sistema cui siamo per buona ventura diametralmente opposti. Dirò poi che errava l'onorevole relatore credendo che tutte le deliberazioni della Camera di disciplina in Francia siano sottoposte all'omologazione. Con la citata legge, 3 frimaio, anno nono, le Camere di disciplina procedono « par décisions lorsque il s'agit de police et de discipline intérieure, et par forme de simple avis dans les autres cas. »

In essa adunque si fanno due grandi distinzioni: o si tratta di polizia interna e di disciplina, e allora le Camere procedono per decisioni assolute; o si tratta di altri casi, ed allora danno un avviso. E qui v'ha l'altra disposizione cui alludeva l'onorevole relatore: gli *avis* devono essere omologati, non le decisioni, le quali non sono sottoposte a veruna omologazione, ed a veruna approvazione, come realmente deve essere perchè non perdano il loro carattere di decisione di famiglia, e non cessi nei membri del Consiglio di disciplina in quanto su tali materie giudicano quel carattere di giurato che rivestono, ed il quale sarebbe affatto con ogni ingerenza della autorità giudiziaria inconciliabile. Quando poi si trattasse di altri fatti, per esempio, delle parcelle e simili, in allora la Camera di disciplina procede per avviso, e questo deve approvarsi dai tribunali. Ecco in qual modo si parla di questa omologazione all'articolo 3 della citata legge:

« Tous avis de la Chambre seront sujets à homologation, à l'exception des décisions sur les cas de police et de discipline intérieure, déterminés en l'article 8. »

Vede l'onorevole relatore che, quanto alle cose relative alla disciplina ed alla polizia interna, la legge di Francia lascia alla Camera di disciplina pienissimo arbitrio; quindi, se noi vogliamo togliere esempio da quella legge, ne viene di necessità che debbesi il proposto articolo respingere perchè col medesimo sarebbero le Camere di disciplina sottoposte al sindacato dei tribunali anche nelle materie disciplinari.

L'onorevole relatore per giustificare poi l'ultimo paragrafo di quest'articolo, che è il più illusorio, e quello che maggiormente mi rincrescerebbe fosse adottato, osserva che nella legge 12 maggio 1852 sulla disciplina dei membri della magistratura, ai capi della Corte è affidata la vigilanza superiore sulla materia disciplinare. Ne convengo facilmente ove si tratti dei membri della magistratura; ma non posso del pari convenirne quanto ai patrocinanti, quanto ai procuratori i quali debbono essere anzi dalla magistratura affatto indipendenti. Questa deve contro di essi applicare la legge quando riconosca che siasi violata; ma a ciò ha il suo compito

da restringersi senza che si possa ad una disciplinare vigilanza sopra i medesimi estendere.

Persisto quindi a chiedere al Senato che voglia respingere quest'articolo 33 dell'ufficio centrale, e ciò tanto più che le disposizioni già votate, e quelle che verremo adottando nel capo intorno alle pene, sufficientemente assicurano che con questa legge non si lascerà agio ai procuratori di potere trasgredire in modo alcuno al debito loro; non è quindi nè opportuno nè conveniente lo introdurre disposizioni, non solamente inusitate ed insolite, ma per di più lesive dell'indipendenza che debbono avere i procuratori e che non sarebbero d'altra parte per produrre in pratica verun utile effetto.

MINISTRI. Mi duole di non potere ammettere fra i miglioramenti recati al progetto di legge in discussione dagli onorevoli senatori dell'ufficio centrale l'articolo 33. Non lo trovo d'accordo colla natura della Camera di disciplina, sia rispetto ad essa, sia rispetto ai procuratori.

L'articolo dice in sostanza, e pressochè in questi termini:

La Camera deve trasmettere alla fine di ogni trimestre un rendiconto al presidente del tribunale delle sue sedute, contenente un sommario delle cose trattate, degli abusi rilevati, delle contravvenzioni scoperte, dei provvedimenti dati contro qualche procuratore, e delle infrazioni che devono dare luogo a maggiori pene. E il presidente del tribunale e l'avvocato fiscale procederanno in conformità della legge. E poi devono informare il presidente della Corte e il capo del Ministero pubblico, i quali prenderanno l'ultima ingerenza che si adice alle loro attribuzioni.

La disposizione, mi pare, non accorda alla Camera quella fiducia che deve conciliarle il rispetto del corpo dei procuratori. Ora la legge che crea un'autorità, o un pubblico ufficio, deve mostrare che ha in esso una pienissima confidenza. Ma per contrario la disposizione è sospettosa, soggettando la Camera ad un trimestrale rendiconto. E perchè questo rendiconto? Per sentire di quali cose si è trattato. Si dubita adunque che la Camera possa trattare cose non lecite, e contrarie alla legge.

Si vuol sapere quali sono gli abusi, quali le contravvenzioni scoperte. Ma la Camera è istituita per togliere gli abusi, per punire le contravvenzioni, non per denunciarle.

Non basta. Si vuol vedere se vi sia luogo a maggiori pene delle applicate. E allora si sottopone un giudizio disciplinare e famigliare ad una specie di pubblico giudizio.

La Camera di disciplina è un magistrato paterno che veglia sopra i suoi colleghi; previene le loro mancanze e le reprime. Mentre il Consiglio di disciplina veglia sulla condotta dei suoi colleghi, provvede all'onore del corpo e degli individui. La costituzione dei procuratori in un corpo fa nascere in essi un sentimento d'onore, che direi solidale. L'uno ha interesse che tutti e singoli i colleghi non si allontanino dai loro doveri.

Se vi sono mancanze, il Consiglio, secondo i casi, le reprime, ma opera prudentemente, riservatamente, umanamente. È un padre che castiga un figlio. Il colpevole trattato con modi caritatevoli ed umani e senza pubblicità è ricondotto al dovere: l'onore del corpo è salvo, ed è provveduto in via di conciliazione all'interesse dei terzi. Se il presidente del Consiglio deve denunziare il colpevole al presidente, e questi al fisco, allora si falsa la istituzione. Si converte in un ufficio fiscale un ufficio paterno.

Si compromette l'onore dell'individuo e del corpo. I membri riguarderanno il Consiglio come un avversario; e la fiducia e il rispetto verranno meno. Non sarà più una famiglia, l'unione dei procuratori, ma un consorzio male composto e discorde, in cui cesseranno tutti gli effetti socievoli, e diverrà odioso il vincolo naturale della fraternità.

Io quindi non posso riguardare come conforme all'indole della Camera di disciplina il proposto articolo, sia nel rispetto del decoro della Camera, sia nell'interesse morale dei procuratori.

SCLOPIS. Signori senatori. Io credo che sia necessario, prima di tutto, di sgombrare questa discussione da alcune prevenzioni che vi si sono introdotte.

Il signor guardasigilli ci ha parlato di una esagerazione di timore di uso di libertà che, secondo lui, appariva nel principio della discussione. Forse si potrebbe rispondere che questo timore di uso di libertà non era in noi ingenerato fuorché dal dubbio che credevamo esistere che sotto la coperta di libertà covasse pericolo di danni ai cittadini. Ora poi non so se mi sia permesso di retorquiere il rimprovero.

Io tomo che il signor guardasigilli abbia esagerato alcun poco il timore dell'arbitrio della magistratura, rispetto alla Camera di disciplina ed alla professione di procuratore; ed è per questo che bramerei che la nostra discussione procedesse sciolta, all'unico fine, che è quello di assicurare il buon servizio dell'amministrazione della giustizia. Vogliamo noi un buon servizio dell'amministrazione della giustizia, e possiamo perciò prescindere dall'aver alcuna sorveglianza affidata a magistrati sopra l'esercizio delle funzioni della Camera di disciplina? In questa parte sta il nucleo della discussione.

Che cosa è l'amministrazione della giustizia? E parlo attivamente per rispetto alle persone che sono incaricate di quest'amministrazione della giustizia. Essa è un complesso di attribuzioni, le quali tendono tutte per diversi mezzi allo stesso fine. Tant'è vero che noi abbiamo un vocabolo il quale indica questa unione, cioè l'ordine giudiziario.

Nell'ordine giudiziario entrano non solamente i giudicenti, ma entra il Ministero pubblico, ed entrano pure quelli che comunemente si chiamano ufficiali ministeriali. Io credo che questo nesso, che collega queste varie parti, questi vari funzionari, sia nell'interesse reciproco degli esercizi delle rispettive funzioni, e sia poi nell'interesse principalissimo della buona amministrazione della giustizia.

Pellegrino Rossi, il cui nome sarà sempre ricordato con riverenza e compianto in ogni degno Parlamento italiano, Pellegrino Rossi ingegnosamente diceva che l'organizzazione giudiziaria è la macchina in riposo, e che la procedura è la macchina in moto. Questo spiega evidentemente, dirò quasi graficamente, le incombenze degli ufficiali ministeriali.

Bisogna mettere in moto questa macchina: questa macchina è principalmente composta dell'efficacia dei giudicenti, ma è servita in varie parti dai ministri inferiori della giustizia, dagli ufficiali ministeriali. Ufficiali ministeriali sono, appena uopo è che lo rammenti, i notai, sono i procuratori, sono gli uscieri.

Non sono ufficiali ministeriali gli avvocati, perchè questi non intraprendono che l'ufficio della parola, e non sono coordinati permanentemente colla macchina della organizzazione giudiziaria. Ma gli altri, i quali sono impegnati per ufficio permanente, per rapporti giuridici nell'esercizio di questa macchina, sono ufficiali ministeriali. Postochè sono ufficiali ministeriali è naturale che chi sta a capo di questa importantissima parte di servizio pubblico, quale è l'amministrazione della giustizia, è naturale, dico, che si faccia capace del come si possa l'amministrazione della giustizia mettere in moto convenientemente.

Osservava l'onorevole guardasigilli che attualmente il mandato dei magistrati, dei tribunali è limitato ad udire i piati ed a rendere le sentenze.

Io credo che non sia solo attualmente, ma che anche prima del nostro regime costituzionale, eccettuata la parte che rifletteva certe attribuzioni speciali affidate ai Senati, i magistrati, i tribunali non fossero incaricati d'altro che di giudicare, di dare le sentenze e di decidere su quanto era loro posto davanti.

Notate, o signori, che la giustizia non si amministra spontaneamente: bisogna che sia eccitata; la parte pubblica promuove, il ministero dei giudici eccitato risponde. La parte privata muove anch'essa la sua istanza, ed il giudice interrogato risponde. Non si può fare diversamente; ma vi è tuttavia un comune dovere in tutti quelli che giudicano di fare sì che l'amministrazione della giustizia proceda regolarmente.

Nel nostro sistema giuridico è il Ministero pubblico che attende a questa incombenza; ma il Ministero pubblico non si considera solamente come disgiunto, ma si considera come congiunto intrinsecamente coll'ordine giudiziario. Tanto è vero, che nell'antica organizzazione giudiziaria della Francia, che si può citare sempre con un titolo di onore, c'era un proverbio: *ogni consigliere è procuratore generale*.

Cosa vuol dire questo? Vuol dire che incombeva l'obbligo ed il diritto anche alla magistratura meramente giudicante, quando vi mancasse l'azione del Ministero pubblico, di provvedere, perchè si rendesse buona, intera, pronta giustizia.

È impossibile di farsi un'idea, a quello che mi pare, di un tribunale, il quale, essendo la superiorità giuridica, manchi di un nesso con gli ufficiali ministeriali

che sono più direttamente connessi colla stessa amministrazione della giustizia, coi notai, soprattutto coi procuratori.

È necessario che il magistrato, il tribunale eserciti una tal quale vigilanza, la quale si coordini unicamente allo scopo del regolare esercizio delle loro funzioni. Qui non si tratta d'inquirere, nè di esercitare una curiosità indiscreta, nè di fare valere un'autorità che sarebbe ancora maggiormente indiscreta; si tratta unicamente di curare come parte superiore, che ciò che si fa sia secondo l'ordine prescritto, sia secondo l'ordine tutelare della società.

Sarebbe possibile che si potesse mantenere questo buon ordine che è richiesto in tutti gli Stati, ma che è maggiormente richiesto negli Stati costituzionali, se fosse assolutamente recisa ogni comunicazione di relazione? E quando dico di relazione, dico di dipendenza, perchè il magistrato sta sempre nel grado di superiorità tra questa parte di ufficiali ministeriali che sono i procuratori; dico il magistrato giudicante, e il Ministero pubblico, che è il guardiano preposto dalla legge per invigilare sul procedimento regolare di questi atti giudiziari.

Io credo che questa recisione sarebbe molto dannosa; sarebbe dannosa perchè appunto, per le considerazioni addotte nell'altra tornata dall'onorevole guardasigilli, vi è sempre un po' da temere che la Camera di disciplina, costituita come è di individui eguali nella loro posizione, manchi di una certa efficacia; è da temere che qualche volta per un'indulgenza che non vorrei poi assolutamente riprovare, non si astenga dal prendere in una considerazione un po' severa ciò che occorrerebbe per altro di reprimere.

Fra i pari è più difficile il mettere in movimento una censura. Fra i pari conviene sempre stabilire una specie di reciprocità di tolleranza, ed è a questo fine precisamente che io credo che tenda la vigilanza che io vorrei conservata in questa legge per parte dei tribunali sopra l'esercizio della professione di procuratore.

Io non vorrei che con questa vigilanza, come diceva, s'inquietassero gli individui; vorrei che si desse forza a ciò che deve premere agli stessi procuratori più che a qualunque altro che si mantenga.

Se noi entrassimo nell'esame di quello che ogni dì succede, si vedrebbe come la tolleranza sopra certi abusi lievi degeneri poi in molti casi in trascurati più gravi, che conviene reprimere colla severità della legge. Se esiste invece un accordo riconosciuto dalla legge tra l'autorità paterna del tribunale, e la deferenza filiale, diremo, della Camera di disciplina, molte cose si potranno aggiustare, molte punizioni si potranno evitare.

V'ha di più: quando si tratta alla gran luce dell'udienza, come diceva Daguesseau, conviene che stieno i vari ufficiali ministeriali nei limiti della loro rispettiva posizione, conviene che i procuratori vedano nei giudici i loro superiori nell'ordine prestabilito; non conviene che possano dire: siamo indipendenti da voi, voi non avete altro a fare che ad applicare la legge repres-

siva quando avvenga il caso. E certamente questo sarebbe il modo più sicuro di togliere affatto quello spirito di famiglia che io vorrei che regnasse non solamente nella Camera di disciplina, ma e nella curia, nel foro, nei tribunali.

Io ho sempre veduto nella mia lunga carriera che là dove procedevano meglio le cose, era dove giudici, Ministero pubblico, Curia s'intendevano insieme, e con mutui benevoli rapporti evitavano alcuni inconvenienti, promuovevano molte utilità.

Queste sono le ragioni principali, o signori, per non prolungare soverchiamente la discussione, che mi muovono a persistere nel principio delle modificazioni che l'ufficio centrale vi ha proposto. Tuttavia, nel mio particolare (e forse non sarò disdetto dai miei onorevoli colleghi) credo si possa togliere molta parte di questo articolo, e quella parte che, anche secondo le osservazioni dell'onorevole relatore, potrebbe avere alcun che di inquisitorio.

Io facilmente abbandonerei i rendiconti; io non vorrei che nulla vi fosse che lasciasse intravedere che menomamente si volesse toccare ai penetrati dell'intimità dei rapporti che esistono tra i membri della Camera di disciplina. Io vorrei che nella legge fosse stabilito il principio che la magistratura, e per la magistratura il Ministero pubblico, avesse ragione di vigilare e che in certe contingenze potesse farsi rendere conto dell'operato.

In conseguenza, come emendamento all'articolo che viene proposto suggerirei il presente testo, il quale è una proposta mia personale, e per conseguenza non se sarò appoggiato dai miei colleghi; ma credo che non mi dilunghi troppo dal loro modo di vedere:

« Il Ministero pubblico presso le Corti ed i tribunali è specialmente incaricato di vegliare sull'esecuzione delle leggi e dei regolamenti relativi all'esercizio della professione di procuratore, ed, occorrendo, a questo fine potrà farsi presentare i registri delle deliberazioni della Camera di disciplina e fare le debite rappresentanze alle Corti ed ai tribunali. »

Questo mio progetto, come vedete, non esce dalla più stretta osservanza della legge, non entra in nessuna considerazione relativamente alla Camera di disciplina, mantiene solamente il principio che vi è un nesso tra questi ufficiali ministeriali ed i tribunali e le Corti, e che i tribunali e le Corti mantengono l'interesse generale dell'amministrazione della giustizia colla vigilanza, scomparsa la quale io credo che nascerebbero di molti inconvenienti che a noi tutti certamente preme di evitare.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Se io sono lieto di riconoscere che molte cose dette dall'onorevole preopinante sono verissime, intorno ad altre poi non posso egualmente con lui essere d'accordo. Contesto che i procuratori possano venire considerati per ufficiali dell'amministrazione della giustizia come gli uscrii. Potevano forse esserlo prima della legge 3 maggio 1857, ed a mio credere fu appunto da questo supposto mosso

l'ufficio centrale ad adottare un sistema il quale ha dato luogo a tante discussioni nel corso di questa legge. No, o signori, oggidì i procuratori non sono ufficiali della giustizia più di quello che lo siano gli avvocati. Essi sono semplicemente individui che esercitano una professione i cui doveri e le cui funzioni sono dalla legge determinate. È vero che questa rende in alcuni casi necessario l'ufficio loro; ma da ciò non ne segue che essi possano considerarsi per ufficiali dell'amministrazione della giustizia, come d'altronde lo stesso onorevole conte Sclopis ne porgeva la prova col negare siffatto attributo agli avvocati, benchè nelle cause criminali, per esempio, il loro ministero sia anche necessario, benchè lo sia anche presso la Corte di cassazione.

Non potrei neppure ammettere che possa tornare utile all'amministrazione della giustizia che i capi della magistratura abbiano sopra i procuratori quei diritti e quelle attribuzioni medesime di vigilanza che essi esercitano sopra i loro dipendenti. E, non lo nego, desiderabile che regni fra i patrocinatori e la magistratura il migliore possibile accordo; che quelli veggano nei membri tutti dell'ordine giudiziario persone a cui debbono non solo stima, ma anche particolare rispetto, ma non concederò mai che coloro i quali sono incaricati della difesa degli interessi dei cittadini abbiano nei giudici a vedere persone che possano esercitare qualche influenza sul loro ufficio. Credo però inutile questa discussione. Io non mi dilungherò sulla medesima, tanto più che oggi, per una parte, l'onorevole relatore, e, nel rimanente, l'onorevole preopinante, abbandonarono la proposta fatta nell'articolo di cui è questione. Mi atterrò solamente ad esaminare quella che in nome suo venne fatta dall'onorevole conte Sclopis.

Se ho ben ritenuto i termini di essa, egli vorrebbe che invece di questo articolo si dicesse che « il Ministero pubblico è specialmente incaricato di vegliare all'esecuzione del regolamento concernente l'esercizio della professione di procuratore, e che a questo scopo possa farsi presentare i registri delle deliberazioni della Camera di disciplina. » Signori, io credo che questa proposta, sebbene diretta ad un ottimo fine, sebbene le sue conseguenze possano certamente conferire al migliore andamento dell'amministrazione della giustizia, non abbia tuttavia ad accertarsi in verun modo come disposizione legislativa. E difatti, la prima parte è evidentemente inutile. Che il Ministero pubblico sia incaricato di vegliare all'esecuzione dei regolamenti che riflettono l'esercizio della professione di procuratore non è il caso di dichiararlo; giacchè è appunto ufficio suo invigilare a che siano tutte le leggi eseguite, ed è suo preciso dovere, quando alcuna se ne trasgredisca, fare istanza presso i tribunali onde sia applicata. Non faremmo dunque altro che ripetere quanto è già nelle attribuzioni del Ministero pubblico compreso. Anzi in questa legge stessa, se l'onorevole preopinante vuol portare la sua attenzione su alcuni degli articoli successivi, vedrà che si è distinto ciò che riflette unicamente la disciplina del corpo e che al corpo unicamente si ap-

partiene di mantenere, dalle altre infrazioni che possono costituire un reato, e si è detto che, quanto a queste ultime, si provvederà dai tribunali sulla istanza del Ministero pubblico. Quindi io credo che la disposizione da lui proposta siccome già compresa nelle attribuzioni del Ministero pubblico in questa legge stessa, sarebbe affatto inutile. Con lui convengo che il medesimo, per l'osservanza di questa legge, deve specialmente vegliare con la massima cura ed attenzione, perchè non si contravvenga ai regolamenti sull'esercizio della professione di procuratore, ma non perciò occorre di dichiararlo; imperocchè fallirebbe al dover suo ove non facesse. Mentre per ciò lo plauso al desiderio suo, non posso accettare una proposta la quale, a mio credere, è affatto superflua.

Quanto alla seconda parte io non potrei accettarla perchè cadremmo appunto nell'inconveniente da lui accennato. Io non credo che si debba dare al Ministero pubblico il diritto di richiedere i registri della Camera di disciplina. Se abbiamo già riconosciuto, anzi se riconosceva lo stesso onorevole preopinante che questa Camera di disciplina ha solo attribuzioni di famiglia, e non è che un tribunale domestico, per così esprimermi, istituito nell'interesse stesso del corpo dei procuratori, se abbiamo riconosciuto che ogni qualvolta vi sia un reato e vi possa essere un'infrazione alla legge, un pregiudizio al pubblico o al privato, cessano le attribuzioni della Camera di disciplina, e vi sottraggono quelle dei tribunali e del Ministero pubblico, il dire che quest'ultimo possa a piacimento richiedere la presentazione di questo registro, sarebbe un falsare l'istituzione, ed un renderla impossibile ed inefficace. Lo stesso onorevole preopinante lo riconosceva abbandonando la proposta del rendiconto trimestrale, e perchè? Perchè si diceva che veniva così a distruggersi l'autonomia della Camera di disciplina la quale venne istituita appunto allo scopo di prevenire, con la benefica sua azione e coi mezzi disciplinari che sono in poter suo, le infrazioni alla legge.

Ed io credo che attribuendo al Ministero pubblico il potere esaminare i registri della Camera di disciplina si farà una cosa molto pericolosa e sconveniente. Perciò, riassumendomi, dico che sebbene anch'io convenga che il Ministero pubblico dovrà vegliare, e vegliare attentamente, all'esecuzione del regolamento e delle leggi relative alla professione di procuratore; non penso tuttavia che si debba inserire ciò nella legge, nè farne un articolo apposito, perchè in parte è inutile, ed in parte distruggerebbe l'autonomia della Camera di disciplina. Quindi, nello stesso modo che l'onorevole preopinante, nel suo particolare, abbandonerebbe la proposta dell'ufficio centrale, io voglio credere che gli altri membri seguiranno anche il suo avviso e non si insisterà nemmeno per questa proposta; limitandosi soltanto a prendere atto della dichiarazione che io faccio, che il Ministero pubblico non mancherà di vegliare attentamente al riguardo, e che all'uopo il guardasigilli, ove occorresse, non ometterà di insistere su questa vigilanza necessaria, massime nei primordi di una legge, che so-

stituisce al sistema di monopolio e di privilegio quello del libero esercizio.

SCLOPIA. L'onorevole guardasigilli nega che i procuratori siano ufficiali ministeriali, dopochè è stata proclamata la libertà della professione di procuratore.

Osservo al Senato che la qualità di ufficiale ministeriale viene non dall'individualità ma dalla natura della professione che esercita, dalla specialità delle funzioni che gli sono affidate; se non sono ufficiali ministeriali non adempiono più veruna incombenza.

Siamo altamente in contraddizione anche col Codice di procedura, perchè l'ufficio di procuratore è contemplato dal Codice di procedura; il Codice di procedura contempla i procuratori, come i gerenti, come, direi in certo modo, gli editori responsabili dei litiganti. Se cessano di essere ufficiali ministeriali, non possono più essere contemplati nell'economia della legge di procedura civile. Il signor guardasigilli citava l'analogia degli avvocati; ma il ministero degli avvocati è sempre accidentale, non è mai richiesto per l'istruzione del processo.

Citava l'onorevole guardasigilli l'esempio della Corte di cassazione, ma non è necessario al signor ministro, ed agli onorevoli membri della magistratura che siedono in questa aula, che io ricordi che la Corte di cassazione è una Corte eccezionale, che il processo che si fa davanti alla Corte di cassazione è un processo assolutamente diverso dal processo ordinario. Credo che tanto che si dirà che ci sono procuratori, che tanto che si leggerà nel Codice di procedura civile che c'è un ufficio speciale commesso a questi procuratori, i medesimi vengano pure per diritto di concorrenza, siano nominati dal Governo, abbiano la piazza come l'avevano prima, saranno sempre ufficiali ministeriali.

Io intendo in tal modo, e non so se ci sia verun autore che abbia indicato mai che un procuratore cessi di essere ufficiale ministeriale, perchè non è stato nominato dal Governo, ma è semplicemente stato riconosciuto.

Il signor ministro avverte che il Ministero pubblico ha per generale attributo il dovere di fare osservare le leggi. Verissimo questo: ma in tutte le leggi si ha il riguardo di fare avvertiti coloro i quali sono incombenzati di tale specifica materia; per conseguenza la vigilanza in questa parte è dichiarativa.

Io reputo necessaria questa dichiarazione tanto più che, siamo permesso anche il dirlo, il commentario che l'onorevole guardasigilli ha fatto del suo progetto, lascierebbe molto da dubitare che l'ordinamento di questa Camera di disciplina sia tale da escludere non solamente ogni dipendenza, ma anche ogni rapporto di facilità di comunicazione che vi possa essere tra i tribunali e la professione di procuratore.

Quanto più è stata larga l'interpretazione, quanto più sono elastici i motivi da cui parte l'onorevole guardasigilli, tanto più io credo necessario, unicamente nell'interesse dell'amministrazione della giustizia, di determinare che in questi casi l'ingerenza del Ministero pubblico deve essere particolarmente eccitata.

L'onorevole guardasigilli ci ha parlato della qualità di tribunale di famiglia, che è impressa nella Camera di disciplina. Tale sia; però io credo che la vigilanza che da noi si ricercerebbe speciale del Ministero pubblico nei termini che abbiamo espresso, non turberebbe punto questa pace di famiglia. Io credo anzi che conferirebbe molto a mantenerla. Mi spiego.

L'onorevole guardasigilli dice: Quando ci sarà un trascorso passabile dalla legge, il Ministero pubblico agirà.

Signori, io sono diametralmente opposto all'idea dell'onorevole guardasigilli. Io credo che bisogna cercare il più che possibile in tale materia di prevenire i casi di questi reati, di queste gravi contravvenzioni. Ne soffre, si dice, la professione di procuratore. Precisamente perchè il signor guardasigilli è così interessato, sarebbe grandemente pregiudizievole quando, per correggere certi abusi, fosse necessario di ricorrere agli estremi rimedi, al rimedio di azione in forma solenne davanti ai tribunali.

È quindi nell'interesse dell'amministrazione della giustizia, nell'interesse dei riguardi che si debbono a tutte le varie parti di ufficiali ministeriali, perchè io, lo ripeto, non posso a meno di riconoscere nei procuratori degli ufficiali ministeriali, e debbono tali mantenersi; egli è in nome del decoro di questa professione e dei buoni rapporti che deve avere colla magistratura, che io insisto perchè nei termini da me proposto si ammetta dal Senato l'emendamento.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Mi duole di prolungare la discussione, ma mi permetterà il Senato di rispondere ancora due parole. Io non posso a meno di persistere nella opinione, che il Ministero pubblico, ancorchè non gliene sia in questa legge dato speciale incarico, ha tuttavia non solo diritto, ma obbligo di vegliare all'esecuzione delle leggi e dei regolamenti. L'onorevole Sclopis non lo contesta, ma pur nota essere bene che ciò espressamente per maggiore efficacia si dichiarì.

Anzitutto io bramerei qui una spiegazione dall'onorevole proponente. Egli riconosce che il Ministero pubblico ha già naturalmente un tale diritto e un tale obbligo; ma però aggiunge essere bene che si proclamasse esplicitamente che il medesimo veglierà in modo speciale all'esecuzione di questa legge e dei regolamenti. Ora, intende egli che questa vigilanza si eserciti sulle infrazioni che potranno essere motivo di rappresentanza ai tribunali per applicazione di qualche pena di polizia o correzionale, oppure che si estenda anche ai provvedimenti disciplinari? È bene che sia data questa spiegazione, perchè dichiaro già sin d'ora che se si intendesse che il Ministero pubblico avrà incarico speciale di vegliare all'esecuzione di questa legge nella parte che riflette i provvedimenti disciplinari, io mi vi opporrò ricisamente, perchè allora introdurremmo l'azione del Ministero pubblico nella Camera di disciplina, e non si tratterebbe più di pene disciplinari, ma bensì di pene ordinarie. È necessaria questa spiegazione: suppongo

che l'onorevole preopinante intende che il Ministero pubblico faccia rappresentanze, tuttavolta che si tratta di qualche infrazione, la quale darebbe luogo ad una pena da applicarsi dalla Corte e dal tribunale. Spiegata in questo senso la proposta, la mia osservazione si limiterebbe alla inutilità sua; poichè già incumbe al Ministero pubblico tal debito. Tuttavia se si crede che possa essere utile di proclamare, specialmente nella legge, quest'obbligo già di sua natura inerente al Ministero pubblico, dichiaro che non farò difficoltà, purchè entro tali limiti restringasi la proposta, e non si insista per attribuirgli il diritto di farsi presentare i registri delle deliberazioni; ed eccome i motivi che io voglio sperare sarà lo stesso onorevole preopinante per riconoscere fondati.

Questi registri contengono deliberazioni unicamente relative all'applicazione dei provvedimenti disciplinari, e per la stessa ragione che si riconosce che in questa parte la Camera di disciplina è suprema ed è un corpo di giurati non sindacabile da alcuno, non si potrebbe esigere che presentasse i registri al Ministero pubblico. Che se la presentazione dei registri richiedesi perchè si creda che in essa siavi alcun che da cui desumere si possa la prova di un'infrazione alla legge che possa dare luogo ad indiggere qualche pena, allora io credo inutile che si dichiari ciò, non potendo esservi dubbio che il Ministero pubblico se ha diritto di rappresentanza e di instare onde il tribunale applichi una pena, abbia pur quello di richiedere questi registri come i registri di qualunque siasi amministrazione, di qualunque siasi individuo, da cui possa accertare l'esistenza di un reato. Quindi, riassumendomi in poche parole, dichiaro che quando si intenda che questa vigilanza si limiti alle infrazioni alla legge che possano dare luogo a qualche pena, tuttochè io creda ciò superfluo, non ho difficoltà che venga espressa nella legge, opponendomi però a ciò che riflette i registri della Camera di disciplina.

SCLOPIS. Spiegherò il mio concetto. Dichiaro che non intendo che il Ministero pubblico possa ingerirsi in nessun provvedimento disciplinare che appartonga alla Camera di disciplina.

Dichiaro che il mio intendimento è che il Ministero pubblico abbia quell'azione, quel diritto di conoscere i fatti che derivano dalla sua missione, ma che desidero che rimanga quest'obbligo di presentazione di registri nel progetto. Può accadere, ed anzi accade spesso che sorge in una curia un abuso; che quest'abuso diventa di in di più grave; che quest'abuso minaccia di rompere e di diventare un reato.

Io penso che sia nell'interesse massimo così della professione di procuratore come dell'amministrazione della giustizia che si abbia un mezzo di potere verificare questi primordi di delitto, e cercare i mezzi di sbarbicare la pianta velenosa prima che produca gli ultimi suoi frutti. Egli è per questo che ho posto nell'articolo: *occorrendo potrà farsi presentare*. Questo è rimesso alla discrezione del Ministero pubblico, e questo è raccomandato alla deferenza della Camera di disciplina.

Se noi non lasciamo una parola la quale possa, in qualche modo, confortare il Ministero pubblico ad unirsi colle persone probe che sono nelle Camere di disciplina per concorrere, con mezzi comuni, ad estirpare un abuso conosciuto nascente, io credo che noi ometteremo di fare un gran bene.

Lo ripeto, quando si tratta di mantenere il decoro di una professione o di un corpo, non ho gran fede nelle punizioni; ma ho grandissima fiducia in questi atti di reciproca deferenza, in questi atti di amichevole avvertimento. Per conseguenza io persisto perchè il mio progetto, spiegato come ho avuto l'onore di fare, sia sottoposto alle deliberazioni del Senato.

Io non aggiungerò più parola, perchè mi pare che la materia sia stata ampiamente trattata.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Mi duole che l'onorevole preopinante persista nel volere che il Ministero pubblico possa farsi presentare i registri dalla Camera di disciplina; avrei grandemente desiderato che avessimo potuto accordarci sul temporamento da lui proposto all'articolo formulato dall'ufficio centrale. Non posso però aderirvi, perchè qualunque siano le deliberazioni che vengano prese, è evidente che se si lascia in arbitrio del Ministero pubblico di farsi presentare i registri della Camera di disciplina, l'autonomia della medesima rimane distrutta, si stabilisce un sistema di sindacato sopra tali Camere, il quale profondamente ne altera la natura e ne impedisce i benefici effetti che attendere se ne possono. Mi pare poi tanto più inutile di insistere in questa proposta, perchè ove si tratti di un reato, ed il Ministero pubblico possa avere sospetto che vi sia una infrazione alla legge, e questa, dallo esame di tali registri, venga a provarsi, tutti conveniamo che ha questo diritto. Dunque, a qual pro dichiarare che esso potrà farsi presentare i registri dalle Camere di disciplina? Non per altro certo se non perchè le operazioni loro sieno dal Ministero pubblico sindacate. Persisto quindi nella mia opposizione.

MUSIO, relatore. Io dichiaro al Senato, a nome dell'ufficio centrale, che esso accetta all'unanimità l'emendamento del senatore Sclopis.

PRESIDENTE. Rileggerò l'emendamento. (*Vedi sopra*)

Chi approva questa proposta sorge.

(Dopo prova e controprova, risultano 26 voti in favore e 22 contro.)

(Il Senato adotta.)

Verrebbe ora l'articolo 39 proposto dall'ufficio centrale:

« I patti convenuti fra i procuratori ed i loro sostituiti circa l'opera promessa dai secondi, e la retribuzione promessa dai primi, dovranno essere ridotti in scritto, ed un doppio ne sarà depositato nella segreteria della Camera di disciplina. Ogni relativo patto verbale sarà nullo, e sarà pure ridotta in scritto e depositata come sopra ogni modificazione della prima convenzione. »

MUSIO, relatore. Alla redazione di quest'articolo era già stata intesa una modificazione coll'onorevole guardasigilli, ed è di dire così: « I patti convenuti fra i pro-

curatori ed i loro sostituiti circa l'opera e la retribuzione rispettiva dovranno, ecc., » il resto continua come è.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Mediante questa modificazione il Ministero accetta l'articolo.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori a far bene attenzione alla lettura che vado nuovamente a dare di questo articolo, se mai intendessero di riformarne la redazione:

« Art. 39. I patti convenuti fra i procuratori ed i loro sostituiti, circa l'opera e la retribuzione rispettiva, dovranno essere ridotti in iscritto, ed un doppio ne sarà depositato nella segreteria della Camera di disciplina. Ogni relativo patto verbale sarà nullo, e sarà pure ridotta in iscritto e depositata come sopra ogni modificazione della prima convenzione. »

Non domandandosi la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Viene ora il capo settimo.

« *Delle pene e della loro applicazione.* — Art. 40 del progetto ministeriale:

« Le pene cui vanno soggetti i procuratori per le infrazioni agli speciali doveri della loro professione sono:

« 1° L'interdizione dall'ufficio;

« 2° La sospensione, che non può essere minore di quindici giorni, nè maggiore di due anni;

« 3° La multa;

« 4° L'ammonda;

« 5° Le pene disciplinari. »

A quest'articolo è contrapposto un testo differente dall'ufficio centrale, così concepito:

« Art. 40. Le pene cui vanno soggetti i procuratori per le infrazioni agli speciali doveri della loro professione sono:

« 1° L'interdizione dall'ufficio;

« 2° La sospensione, che non può essere minore di quindici giorni, nè maggiore di due anni. Essa sarà divisa nei seguenti gradi:

« a) Da quindici giorni ad un mese;

« b) Da uno a tre mesi;

« c) Da tre mesi a sei;

« d) Da sei mesi ad un anno;

« e) Da un anno ad un anno e mezzo;

« f) Da un anno e mezzo a due anni.

« 3° La multa, che non oltrepasserà le lire trecento, eccettuati i casi speciali;

« 4° L'ammonda. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Come vede il Senato, l'ufficio centrale propone che si stabilisca la gradazione della pena della sospensione contemplata in quest'articolo, non che quella della multa.

Parmi in verità che si sarebbe potuto prescindere da questa gradazione, perchè essa è già stabilita dal Codice penale, nè mai, per quanto io mi sappia, nelle leggi speciali vennero ripetute quelle gradazioni che già trovansi nel Codice penale; citerò fra le altre la legge del-

l'8 agosto 1854 sull'esercizio della professione di sensale, con cui si comminano pene anche più gravi, giacchè in alcuni casi si fa ascendere la pena della multa a lire 3000 senza che siasi nella medesima stabilita veruna gradazione, la quale anche nel presente caso poteva molto opportunamente ommettersi, tanto più che il Ministero aveva provveduto a sufficienza per l'aumento della pena pei recidivi cogli articoli 48 e 49.

Tuttavia volendo, per quanto è possibile, accorciare la discussione, quantunque debba francamente dichiarare che lamento questo sistema proposto dall'ufficio centrale per le maggiori complicazioni, cui si vedrà in seguito, che il medesimo dà luogo; quantunque mi paia men conveniente che la semplice pena di sospensione quivi sia frazionata in ben sei gradi, mentre nel Codice penale non lo è che in quattro; tuttavia se l'ufficio centrale persiste nella sua proposta, per me non provocherà un altro voto del Senato, ed asterrommi dall'opporvi.

Mi riservo quando l'ufficio centrale abbia dichiarato che insiste a volere che si dia quivi questo particolarissimo esempio di determinare le varie gradazioni e di prevedere i casi di prima, seconda ed ulteriore recidiva, insomma di rifare una buona parte del Codice penale, di presentare alcune osservazioni particolari su questo articolo. Prima però desidero sapere se l'ufficio centrale, malgrado queste mie osservazioni, insiste nella sua proposta.

MUNIO, relatore. Non sfuggirono all'ufficio centrale le osservazioni dell'onorevole guardasigilli, ed esso si sarebbe certamente astenuto dal modificare ciò che era disposto dal Codice penale senza gravissimi e specialissimi motivi. Servirà a nulla che scriviamo nella legge delle pene, se queste pene non sono applicate; ora parlando dei procuratori si sa quale conseguenza di danni gli deve portare il vedersi sospeso, danno grave in ogni senso; quindi se si trattasse di ordinare una sospensione che duri molto, l'animo del giudice rifugge, non vi applica la pena e resta inutile la legge.

Nel Codice penale il minimo grado di sospensione è di tre mesi; un procuratore che resta sospeso tre mesi è pregiudicato gravissimamente; affinché adunque si potessero conciliare le cose, sembrò che spartite diversamente le gradazioni si potesse dare al giudice il modo di applicare la pena, ed il procuratore non fosse sottoposto ad un gravissimo danno.

Io credo che queste ragioni siano degne di considerazione anche per parte del signor guardasigilli, non che per parte del Senato.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io dissi già che se l'ufficio centrale insisteva, non avrei fatto opposizione. Prego tuttavia l'onorevole relatore di ritenere che il Ministero aveva già proposto che la sospensione non fosse minore di quindici giorni, nè maggiore di due anni, così che non vi sarebbe il pericolo a cui esso accennava.

Bensi in ciò consisterebbe tutta la diversità che, trattandosi di una legge speciale per l'esercizio della pro-

fessione di procuratore, noi avevamo abbandonata la gradazione alla discrezione, ai lumi, alla coscienza dei giudici, noi avevamo cioè, sia lecito il dirlo, mostrato maggiore fiducia nei magistrati, di quello che l'abbia avuta l'ufficio centrale. A questo riguardo egli disse: « L'ufficio centrale ricorda che il miglior Codice è quello che ammette meno di arbitrio, e che la miglior legge è quella che meno ne dà. » Stupende parole queste che io avrei desiderato fossero state presenti all'onorevole relatore e all'ufficio centrale in tutte le modificazioni per essi al nostro progetto proposte, e forse così noi avremmo già votata questa legge che da parecchi giorni stiamo ventilando; stupende parole perchè esse proclamano un principio che fu quello appunto il quale spinse il Ministero ad opporsi a parecchie delle proposte dell'ufficio medesimo; stupende parole di cui io prendo atto ed in grazia delle quali mi acconcio a non contrastare la progettata gradazione. Vengo quindi senz'altro alle osservazioni che mi era riservato di fare sugli articoli.

Nel n° 3 la multa si dice che non oltrepasserà le lire 300 eccettuati i casi speciali.

Mi pare che sarebbe bene spiegare che cosa s'intenda per questi *casi speciali*. Inoltre noi avevamo, parlando delle pene, detto che queste consistono nell'interdizione, nella sospensione, nella multa, nell'ammenda, e quindi nelle pene disciplinari; l'ufficio centrale ha creduto si dovesse dire provvedimenti disciplinari. Di buon grado accetto questa locuzione, ma mi permetta l'onorevole relatore di osservare che bisogna sempre che questi provvedimenti disciplinari siano nella nomenclatura delle pene compresi. Dunque io crederei che si mantenga il n° 5 dicendo se non si vuole *pene disciplinari, provvedimenti disciplinari*, e che si spieghi quanto alla multa che cosa s'intenda con le parole *eccettuati i casi speciali*.

MUSIO, relatore. Comincerò a spiegare cosa s'intenda dire per *eccettuati i casi speciali*. Stabilita la regola noi conserviamo per eccezione alcune pene, che sono maggiori di lire 300; ecco dunque i casi cui si è fatta allusione dicendo *meno i casi speciali*, che sono quelli indicati dalla stessa legge circa la postulazione illecita.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Allora mi pare che si potrebbe dire *meno i casi specialmente previsti da questa legge*.

MUSIO, relatore. Niente in contrario; essendo d'accordo non dirò altro intorno a ciò.

Circa i motivi per quali l'ufficio centrale dovè allontanarsi dal Codice penale determinando i gradi della sospensione, ho già detto che fu principalmente quello di renderla applicabile. Questa ragione ci parve vitalmente giustificativa; nè il riflesso di non allontanarci dal Codice penale poteva valere a sconsigliarcene, dal momento che se ne allontanava lo stesso signor ministro.

Nel suo progetto è scritto che la sospensione non possa essere minore di quindici giorni; invece nel Codice penale è scritto che la sospensione non possa essere minore di tre mesi; dunque lo stesso signor ministro si

allontanava dal Codice, e noi ne abbiamo seguito l'esempio.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Accetto.

DI FOLLONE. Suppongo che il signor presidente vorrà mettere in votazione l'articolo in discussione paragrafo per paragrafo, perchè siccome vi possono essere di quelli i quali, quantunque il signor ministro abbia abbandonato il testo ministeriale, lo preferiscono al testo dell'ufficio centrale, crederei opportuno che ognuno di quelli che pensano in questo modo possano spiegarlo votando specialmente il paragrafo nel quale dissentono dall'ufficio centrale.

La mia osservazione si riferisce alla sola gradazione.

PRESIDENTE. Essendo chiesta la divisione, comincerò a mettere ai voti la prima parte dell'articolo ministeriale, la quale è così concepita:

« Art. 15. Le pene cui vanno soggetti i procuratori per le infrazioni agli speciali doveri della loro professione sono: »

(È approvato.)

« 1° L'interdizione dall'ufficio; »

(È approvato.)

« 2° La sospensione, che non può essere minore di quindici giorni, nè maggiore di due anni. »

A questo numero fece l'aggiunta della gradazione della pena.

Metterò prima ai voti la parte alla quale l'ufficio centrale non fece variazione.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

Metto ai voti la parte che è proposta dall'ufficio centrale.

« Essa sarà divisa nei seguenti gradi:

« a) Da quindici giorni ad un mese;

« b) Da uno a tre mesi;

« c) Da tre mesi a sei;

« d) Da sei mesi ad un anno;

« e) Da un anno ad un anno e mezzo;

« f) Da un anno e mezzo a due anni. »

Chi intende approvarla sorga.

(Non è approvata.)

Viene ora il n° 3 modificato d'accordo col Ministero nel modo seguente:

« La multa, che non oltrepasserà le lire trecento, eccettuati i casi speciali previsti dalla presente legge. »

DES ANJONS. Domanderei che si dividesse come si è fatto pel numero precedente.

PRESIDENTE. La redazione era concordata col ministro.

DI FOLLONE. Ma non col Senato!

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Quanto alla multa, la diversità che passa fra la proposta dell'ufficio centrale e quella del Ministero è che il Ministero si è riferito al Codice penale a tenore del quale la multa non può eccedere le 500 lire. L'ufficio centrale la limita a 300. Io non ho nessuna difficoltà di accettare tale proposta.

PRESIDENTE. Come emendamento lo metto ai voti.

Chi approva che il § 3, qual è per emendamento proposto dall'ufficio centrale, cioè che la multa non debba oltrepassare le 300 lire, eccettuati i casi speciali previsti dalla presente legge, si voglia alzare.

(È approvato.)

Nell'articolo ministeriale vi ha ancora il n° 5, *le pene disciplinari*.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io insisto perchè si mantenga questo paragrafo, ma non ho difficoltà che invece di *pene* si dica *provvedimenti disciplinari*.

PRESIDENTE. L'ufficio centrale è d'accordo?

MUSIO, relatore. Aveva messo la menzione di pene disciplinari.

STARA. Ciò che aveva fatto un articolo a parte.

PRESIDENTE. Quello è un articolo spiegativo, bisognerebbe che l'enunciazione fosse precisa.

DI FOLLONE. La questione è pregiudicata. Nell'articolo 40 si parla di pene, ed è quello che regge tutti gli articoli. Quindi non mi pare che si possa ammettere.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. I provvedimenti sono una pena speciale; una pena alla quale si dà il nome di provvedimento, perchè non ha il carattere di pena di polizia, nè di pena correzionale, nè infine di pena criminale; ma bisogna che sia enunciata nell'articolo 40.

MUSIO, relatore. Per l'intelligenza della questione giova ritenere che il capo è intestato *delle pene, dei provvedimenti disciplinari e della loro applicazione*. Premessa questa intestazione, viene da sé che dapprima si parli delle pene e poi vengano i provvedimenti.

Qui non si è fatto niente altro che adottare le stesse parole che sono scritte nella legge della disciplina giudiziaria generale.

PRESIDENTE. Forse l'onorevole guardaigilli non aveva sotto gli occhi il testo dell'ufficio centrale che ha cambiato l'intestazione del capitolo.

DI FOLLONE. Io convengo che nel testo dell'ufficio centrale e nell'intitolazione del capo siano anche accennati i provvedimenti, ma un'intitolazione di un capo non fa legge. Ciò che fa legge è l'articolo tassativo. L'articolo 40 parla solo delle pene. Ora bisogna mantenere le pene al n° 5, ovvero se si vuol omettere la parola *pene* nel n° 5, bisognerà allora, in aggiunta all'articolo 40, dire: « Le pene ed i provvedimenti a cui vanno soggetti i procuratori per infrazione al dovere sono le seguenti. » Ma se si dice in quest'articolo solo *pene*, *pene* regge l'articolo; allora le pene sono *a, b, c, d*, ma non si può mettere al n° 5 *provvedimenti*.

MUSIO, relatore. L'ufficio centrale ha proposto un articolo separato...

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io prego l'onorevole relatore di ritenere che la questione è già stata pregiudicata col primo paragrafo dell'articolo 40, che non venne punto mutato dall'ufficio centrale; in esso si dice: « Le pene a cui vanno soggetti i procuratori per infrazione agli speciali doveri della loro professione, ecc., » e tra le infrazioni vi sono anche le man-

canze alla delicatezza, le quali precisamente danno luogo ai provvedimenti ivi indicati; un procuratore che manchi ad alcuno dei doveri della sua professione incorre nella sospensione, o nell'interdizione, o nella multa, o nell'ammenda, ovvero nei provvedimenti disciplinari.

Si dia un nome speciale se si vuole a questi ultimi, ma si ritengano nel n° 40, postochè si fa l'enumerazione delle pene in cui incorre il procuratore.

MUSIO, relatore. Capisco adesso come non stia più l'articolo 41 della Commissione, ma debba stare l'articolo 40 ministeriale: il nostro articolo 40, parlando delle pene non abbracciava i provvedimenti disciplinari, e se ne è detto nella relazione il perchè; noi, mutata l'intestazione stessa del capo che ha distinto le pene dai provvedimenti disciplinari, venimmo nell'articolo 40 parlando delle pene, e nell'articolo 41 parlando dei provvedimenti disciplinari; ma se si ritiene il testo del signor ministro è certo che allora nasce la necessità che adesso si metta in rilievo, e l'ufficio centrale crede che se il signor ministro accetta l'intestazione proposta dall'ufficio centrale possa dall'articolo 40 ministeriale deppennarsi il n° 5, che comprende le *pene disciplinari*. Egli annuì a che qui si parlasse colle stesse parole adoperate dalla legge del 1851. Ora in questa legge del 1851 è bene determinato il senso delle voci *provvedimenti disciplinari*: sarebbe dunque superfluo il dare adesso una ulteriore definizione.

PRESIDENTE. Prego il Senato ad avere presente che non si suole mettere ai voti l'intitolazione dei capi. Dunque non si è messo ai voti fuorchè l'enumerativa dell'articolo 40, quello che dà l'oggetto principale dell'articolo...

MUSIO, relatore. Non è combattuto dall'ufficio centrale, è uguale nei due casi...

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Scusi il signor relatore, mi pare che quando un procuratore manca alle regole della sua professione, in che incorre? Incorre nelle pene indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, ed in difetto nei provvedimenti. Dunque tra le pene cui vanno soggetti i procuratori per le infrazioni agli speciali doveri della loro professione bisogna necessariamente mettere i provvedimenti disciplinari.

MUSIO, relatore. Allora credo che si può dire: « le pene e i provvedimenti. »

PRESIDENTE. Dunque vogliono le pene o i provvedimenti?

MUSIO, relatore. Tutti e due.

PRESIDENTE. Consente il signor ministro che si dica l'uno e l'altro?

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Consento che a voce di *pene* si dica *provvedimenti* e che formi il paragrafo 5 dell'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il paragrafo 5 dell'articolo 40: « I provvedimenti disciplinari. »

(Il Senato adotta.)

Ultimamente metto ai voti l'articolo intero.

Chi lo approva sorga.

(Il Senato approva.)

TORNATA DEL 22 MAGGIO 1858

« Art. 41. I provvedimenti disciplinari sono :

« 1° L'avvertimento, il quale consiste nel rimostrare al procuratore il mancamento commesso e nel diffidarlo di non ricadervi;

« 2° La censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso, con intimazione al procuratore di presentarsi davanti alla Camera per essere ripreso;

« 3° L'interdizione dall'entrata nella Camera delle adunanze generali, la quale non potrà essere minore di un anno, nè maggiore di due. In caso di recidiva potrà essere estesa anche a quattro anni. »

(È approvato.)

« Art. 42. La sospensione importa di pien diritto l'interdizione dall'entrata nella Camera delle adunanze per tutto il tempo della sua durata, non minore però di un anno.

« L'interdizione poi dall'entrata nella Camera delle adunanze importa per tutta la sua durata la privazione del diritto di eleggibilità a membro della Camera di disciplina. »

(È approvato.)

« Art. 43. Le contravvenzioni agli articoli 26, 27, 28 e 32 sono punite con un'ammonda non minore di lire 10 o con multa estensibile a lire 200.

« La stessa pena è applicabile alle contravvenzioni al disposto nell'alinea dell'articolo 10, e qualora la dichiarazione ivi prescritta sia riconosciuta non conforme alla verità potrà pronunciarsi una multa estensibile a lire 500. »

L'ufficio centrale propose la seguente redazione:

« Art. 43. Le contravvenzioni all'alinea dell'articolo 7 ed agli articoli 9, 20, 21 e 12 saranno punite con un'ammonda non minore di lire 15.

« Colla stessa pena saranno punite le contravvenzioni all'articolo 19, salvo il disposto dagli articoli 1127 del Codice di procedura civile e 325 del Codice penale, quando sia il caso della loro applicazione. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Comincio per dire che accetto la seconda parte di questo articolo salvo la differenza che quivi si parla dell'articolo 19.

Quanto alla prima parte non potrei aderire che si facesse nel medesimo cenno dell'articolo 12. Con questo s'impone stretto obbligo di frequentare l'ufficio ai praticanti.

Credo che in una delle passate sedute io abbia avuto l'onore di rappresentare al Senato come non vi sia esempio che si impongano multe a studenti, a praticanti, perchè non frequentino la scuola o l'ufficio.

La punizione che avrà il praticante che non frequenta l'ufficio, è che gli si negherà il certificato che attesti la sua frequenza, ma, lasciatemolo dire, infliggergli per ciò la pena di una multa è troppo insolito, e contrario ad ogni principio, perchè possa dal Senato venire accolta una simile proposta.

MUNIO, relatore. Non deve essere riferito l'articolo 12.

PRESIDENTE. Il cambiamento che intendono d'introdurre è il seguente, cioè: accettato l'articolo dell'ufficio centrale mono che si sopprime l'articolo 12.

Desidero che il Senato abbia presente che si tratta di mettere ai voti l'articolo proposto dall'ufficio centrale meno l'articolo 12.

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 44. Le contravvenzioni agli articoli 20, 23, 24, 25, 30 e 31 sono punite con multa estensibile a lire 500.

« Nel caso d'incumbenti o scritti inutili di cui all'articolo 25 dovrà anche pronunciarsi la perdita dell'onorario. »

L'ufficio centrale propose invece la seguente redazione:

« Art. 44. Coll'ammonda non minore di lire 30 e secondo le circostanze colla multa non maggiore di lire 150, saranno punite le contravvenzioni agli articoli 22 e 27.

« Nelle contravvenzioni all'articolo 27 anche gli avvocati saranno considerati come contravventori. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Convien quivi sopprimere le parole: « e 27 » e tutto ciò che viene dopo, perchè il Senato non ha ammesso la proposta dell'ufficio, che vietava ai procuratori di richiedere gli avvocati del loro patrocinio al momento della decisione della causa.

MUNIO, relatore. Naturalmente che va cancellato perchè non essendo adottato l'articolo 27 occorre questa soppressione.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Trattandosi semplicemente di redazione non ho fatto osservazione; ma credo sarebbe meglio incominciare questo articolo colle parole: « Le contravvenzioni saranno punite, ecc. »

MUNIO, relatore. Siamo d'accordo: si riformerà in tal senso l'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo.

Chi approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 45. Sono punite con multa estensibile a lire 500, o colla sospensione, le contravvenzioni agli articoli 19, 29 e 33.

« Le suddette due pene potranno anche cumularsi.

« Nel caso contemplato nell'articolo 33 potrà anche condannarsi il procuratore al pagamento di lire 5, a titolo di danni ed interessi per ciascun giorno di ritardo frapposto alla restituzione dei documenti dopo la condanna. »

L'ufficio centrale a questo articolo contrappono i due seguenti:

« Art. 45. Le contravvenzioni agli articoli 24 e 25 saranno punite col doppio della somma esatta in più di ciò che a termini di tariffa fosse dovuto al procuratore, oltre la perdita dell'onorario. »

« Art. 46. I contravventori all'articolo 29 saranno condannati ad una multa estensibile a lire 150 ed al pagamento di 5 lire per ogni giorno di ritardo a par-

tire da quello della richiesta degli atti, titoli, documenti o scritture. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Questi sono due articoli che dovrebbero essere votati l'uno dopo l'altro.

Quanto all'articolo 45, il Ministero accetta.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti, chi lo approva sorge. (È approvato.)

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Quanto all'articolo 46, il Senato avrà visto che la differenza tra la proposta ministeriale e quella dell'ufficio centrale in ciò consiste che il Ministero propone che nel caso contemplato dall'articolo 33, riflettente il ritardo per parte del procuratore a restituire le carte, possa questo essere condannato anche al pagamento di lire cinque a titolo di danni per ogni giorno di ritardo.

Il Ministero lascia questa condanna alla prudenza dei tribunali, i quali possono prendere in considerazione le particolari circostanze che danno luogo all'applicazione di questa pena.

L'ufficio centrale invece ne fa un obbligo positivo da cui non possa il giudice esimersi. Parmi questo rigore soverchio, e che sia preferibile, trattandosi di una comminatoria, perchè abbia luogo la restituzione delle carte, di lasciare che i tribunali giudichino se abbia o no da applicarsi. Quindi pregherei il Senato di dare in questa parte la preferenza alla proposta ministeriale.

PRESIDENTE. Siccome l'ora è tarda, ed il numero dei senatori è scarso, io penso sarebbe miglior partito

rimandare ogni ulteriore discussione alla prossima seduta.

Faccio però osservare all'onorevole relatore che sarà bene che nell'articolo medesimo si faccia cenno dell'articolo 19, perchè questo non è ripetuto nell'articolo 46.

MUSIO, relatore. La serie numerica è naturalmente mutata e ci riferiamo all'articolo dell'ufficio centrale, dove si parlava di questo; però se ne farà il debito cenno.

PRESIDENTE. Ma è nella proposta ministeriale che mi pare si parlava di quell'articolo... Comunque sia, pregherei a voler tenere conto di questa osservazione.

Il Senato è convocato per lunedì alle due.

**PROGETTO DI LEGGE PER AUMENTO DI PERSONALE
NEI TRIBUNALI D'ACQUI E DI VERCELLI.**

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Chiedo la parola.

Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già adottato dalla Camera dei deputati, riflettente un aumento di personale nei tribunali provinciali di Acqui e di Vercelli. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 426.)

PRESIDENTE. Do atto al ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo progetto di legge che avrà il debito corso.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.